

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI" DI PALERMO PER LA DURATA MASSIMA DI ANNI 3 DALLA DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI E COMUNQUE, SINO ALL'ESAURIMENTO DELLE SOMME CONTRATTUALI.

AZIENDA OSPEDALIERA di RILIEVO NAZIONALE e di ALTA SPECIALIZZAZIONE "CIVICO - DI CRISTINA-BENFRATELLI" - PALERMO

Sede legale Piazza Nicola Leotta, 4 – 90127 Palermo C.F./P.IVA 05841770828

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI" DI PALERMO PER LA DURATA MASSIMA DI ANNI 3 DALLA DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI E COMUNQUE, SINO ALL'ESAURIMENTO DELLE SOMME CONTRATTUALI

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA di RILIEVO NAZIONALE e di ALTA SPECIALIZZAZIONE "CIVICO - DI CRISTINA-BENFRATELLI" in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P.R.S. n.195 /Serv.1/S.G. del 04 aprile 2019, domiciliato per la sua carica a presso la sede dell'Azienda Ospedaliera,

E

La ditta con sede in – Via (di seguito chiamata "ditta o aggiudicataria"), rappresentata nella persona dell'Amministratore Unico, nato a, il, c.f., identificato a mezzo carta d'identità n., rilasciata dal il e scadente il

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n del questa ARNAS ha stabilito per i lavori in oggetto di procedere alla scelta del contraente avvalendosi della procedura

negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

- con atto deliberativo nr. del si è provveduto ad approvare gli atti di gara e ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.Lgs 50/2016, alla ditta- con sede in, Via n. - P.IVA, l'appalto per l'importo di €. al netto del ribasso d'asta del % oltre €. per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € a mezzo polizza assicurativa n. del emessa dalla
- l'impresa ha stipulato polizza assicurativa n. del, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto con la Compagnia assicurativa
- con attestato a firma del Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. V. Spera del, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini degli immobili dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione "Civico, Di Cristina Benfratelli" di Palermo per la durata massima di anni 3 dalla data di consegna dei lavori e comunque, sino all'esaurimento delle somme contrattuali. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'appalto;

- offerta economica;
- dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- polizza assicurativa n. emessa dalla
- polizza assicurativa n.del, ai sensi dell'art. 103 c. 7 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- P.O.S. (piano operativo di sicurezza).

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.

Di seguito si sintetizzano i termini di pagamento indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto all'Art. 31 (STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – ANTICIPAZIONE – PAGAMENTI).

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in base all'emissione di stati d'avanzamento dei lavori, che verranno emessi dalla Direzione dei Lavori alla scadenza del trimestre.

Si precisa che il primo SAL sarà emesso in maniera da allinearsi al trimestre solare.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., su richiesta dell'affidatario, potrà essere corrisposto l'importo dell'anticipazione vista la natura particolare dell'appalto verrà corrisposta nella misura del 20% per ogni anno.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – sospensione dell'esecuzione del contratto

4.1 Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma.

4.2 Vista la particolare natura del contratto, il termine di ultimazione dei lavori è previsto al verificarsi di uno dei seguenti casi: al raggiungimento dei tre anni dalla data di consegna, all'esaurimento dell'importo contrattuale.

4.3 Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica.

4.4 Le penali sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto all'Art. 5 (PENALI) ed all'art. 6 (RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO).

Articolo 5 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 7 – Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa il subappalto, l'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 8 – Revisione prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile, così come previsto nel capitolato speciale d'appalto all'art 29 (INVARIABILITA' PREZZI).

Articolo 9 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa come indicato in premessa, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 10 – Domicilio dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede dell'ente committente obbligandosi di informare di ogni variazione. L'affidatario dichiara, inoltre, di essere rappresentata nella persona dell'Amministratore Unico, nato a, il, c.f., identificato a mezzo carta d'identità n., rilasciata dal Comune di il e scadente il

Articolo 11 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie di subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa normativa antimafia (art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011)

(Solo qualora non sia pervenuta l'informazione antimafia richiesta): In considerazione del fatto che non è pervenuta, nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta,

l'informazione prefettizia antimafia riguardante la Società affidataria, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico della Società medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta il Comune di Pescia recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 citato.

Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti, nonché, nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è l'ente appaltante

e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'arch. Liborio Sutera in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 l'affidatario allega al presente contratto la dichiarazione sostitutiva con l'indicazione degli estremi dell'IBAN su cui fare conferire i pagamenti relativi all'appalto, questo c/c deve essere indicato sulla fattura che dovrà essere corredata con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a elettronica.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e consequenziali al presente contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione a cui si provvederà in caso d'uso, compresi quelli tributari. Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile, nonché l'art. 6 (RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) del capitolato speciale d'appalto.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, anche qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Articolo 18 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

Articolo 19 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Palermo.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 20 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato speciale d'appalto;
- offerta economica;
- dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- polizza assicurativa n. del emessa dalla
- polizza assicurativa n. del, ai sensi dell'art. 103 c. 7 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- P.O.S. (piano operativo di sicurezza).

Il presente contratto occupa n.8 (otto) facciate, comprese le sottoscrizioni.

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica dell'ARNAS

Ing. Ernesto Basilico

Per l'Impresa Aggiudicataria

Palermo, _____

Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 18 che così recita: "tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Palermo".

L'Amministratore Unico della Ditta